

Prot. n.

-----  
-----  
-----  
-----

OGGETTO: Regime quote latte. Comunicazione del

Si fa riferimento alla comunicazione del -----, pervenuta il-----, prot. -----  
concernente alcune richieste a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Roma - GIP n.  
3068/1O in merito alla gestione della propria posizione debitoria e alle attività relative al  
recupero del prelievo supplementare latte.

A conferma di quanto già riscontrato con varie note Agea, in merito a missive di identico  
contenuto, si ribadisce che sin dagli anni '90 i governi pro tempore hanno dedicato ad  
esso la massima attenzione, istituendo tra l'altro autorevoli Commissioni per indagare  
sulle presunte inesattezze, irregolarità, truffe.

A distanza di anni, anche la Relazione finale (26 gennaio 2010 della Commissione  
istituita dal Ministro Zaia con decreto del 25 giugno 2009, non ha in alcun modo messo in  
discussione l'esattezza dei dati relativi al latte prodotto ed ha altresì affermato  
l'attendibilità e la correttezza dei calcoli applicati dall'Amministrazione.

L'analisi successivamente condotta dal Comando dei Carabinieri Politiche agricole e  
alimentari, nel segnalare - come già fece nel 2003 la Commissione presieduta dal  
Prefetto Mariani - talune situazioni "di non piena coerenza tra le banche dati ufficiali", tali  
da mettere in discussione il quantitativo di latte prodotto ogni anno e di conseguenza  
l'esubero complessivo nazionale, ha asserito conclusivamente l'opportunità di ulteriori  
approfondimenti (si consideri, infatti, che l'analisi dei Carabinieri stata condotta dal 24  
febbraio al 15 aprile 2010)

la relazione predisposta dai Carabinieri ha formato oggetto di una successiva attenta  
valutazione da parte dei competenti uffici, i cui approfondimenti hanno consentito di  
fugare le perplessità avanzate nella relazione stessa e di concludere che nessun nuovo  
elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte  
negli scorsi anni.

In momenti successivi, negli ultimi 13 anni, autorevoli commissioni di indagine, con un  
lavoro specialistico durato decine e decine di mesi, hanno garantito la coerenza sia dal  
punto di vista amministrativa e fiscale, sia rispetto al potenziale zootecnico, del  
quantitativo di latte prodotto in Italia.

Preme evidenziare che le attività poste in essere, di competenza di questa Agenzia, in merito alla gestione del regime delle quote latte, anche per il suo caso, discendono dalla scrupolosa osservanza delle norme nazionali e comunitarie e per i limiti che la normativa nazionale demanda alla stessa.

La validità dell'operato dell'Amministrazione, peraltro, viene continuamente riaffermato dalle sentenze sino ad oggi emesse dai TAR e Tribunali ordinari a fronte di ricorsi dei produttori, pressoché sempre favorevoli all'Amministrazione.

Gli approfondimenti effettuati dagli Uffici ministeriali e dall'AGEA hanno consentito di concludere che nessun nuovo elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni. Quindi la produzione italiana è quella risultante dai dati inviati a Bruxelles.

E' giusto tenere in debito conto che sono in corso controlli approfonditi, che al momento non hanno segnalato problematiche particolari; ciò tuttavia non è motivo sufficiente per interrompere il virtuoso percorso intrapreso per il recupero degli importi già trattenuti dall'Unione Europea.

La normativa nazionale, sin dall'emanazione della legge 468/92 e del D.P.R. attuativo 569/93, nonché con la legge n. 5/98, per il controllo straordinario delle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 e la legge n. 81/97 per le successive campagne, ha demandato alle Regioni e Province autonome l'attività amministrativa di controllo del settore, mentre l'ex AIMA ora AGEA ha la competenza per quanto concerne il mero calcolo automatico del prelievo supplementare, di eventuali programmi di abbandono e la gestione del sistema informativo centrale. Il MIPAF svolge compiti di coordinamento e di verifica dell'applicazione della normativa vigente.

Le regioni provvedono ad inizio campagna all'assegnazione di quota ai produttori, e a tutte le attività connesse alla gestione e controllo del regime quote latte nel corso della campagna.

L'AGEA provvede nei termini normativi al calcolo del prelievo supplementare e alla sua imputazione ai soggetti eccedentari, per il tramite delle ditte acquirenti interessate.

La verifica e il controllo del versamento del prelievo imputato è a totale carico delle regioni (L.468/92).

La Procura della Repubblica di Roma, che ha richiesto l'archiviazione dell'indagine "contro ignoti", posta in essere su "segnalazione del Comando Carabinieri Politiche comunitarie", per mancanza assoluta di qualsivoglia rilevanza penale, ha dichiarato insussistenti le notizie di reato in merito e affermando tra l'altro che "i dati forniti dall'AGEA devono essere considerati corretti".

E' nella sola valutazione del Pubblico Ministero tenere o meno conto delle osservazioni riportate dal Gip nella sopra richiamata ordinanza.

In alcun caso, neanche quello da lei richiesto, questa Agenzia, inapplicherà le norme nazionali e comunitarie di gestione del regime quote latte.

Le tesi sostenute per avvalorare una presunta indeterminatezza e confusione circa la effettiva consistenza dei capi bovini da latte, tendono a mettere in dubbio l'efficacia del lavoro comune svolto in materia di quote latte, per le rispettive competenze, dalle Regioni e Province Autonome e dall'AGEA, avvalendosi altresì, mediante i servizi del SIAN, dei dati certificati sulla consistenza di stalla registrati nell'Anagrafe Nazionale Bovina, ivi compresi gli esiti dei controlli veterinari effettuati dalle ASL.

L'azione del Governo e dell'Amministrazione deve, infatti, proseguire avendo come obiettivo la tutela di tutti i soggetti attori del settore latte, nel rispetto dei principi e criteri di legalità contenuti nella normativa comunitaria e nazionale.

Preme fin d'ora rappresentare che in caso di mancata attività esattiva posta in essere dall'Agea, potrebbe discendere danno erariale in considerazione che l'Agenzia, in funzione dell'obbligazione di cui all'articolo 8 quinquies comma 10 della legge n. 33/2009, è tenuta a porre in essere ogni iniziativa atta al recupero di quanto dovuto.

In tale quadro la Corte dei Conti, anche nel corso dell'ultima adunanza di novembre 2013, sollecitata ad esprimere una valutazione sull'argomento, non ha ritenuto necessario alcun approfondimento, ritenendolo non meritevole di attenzione, in quanto marginale e non rientrante nell'iter di valutazione sulla contabilizzazione delle produzioni ai fini della verifica della presenza di un esubero di produzione lattiera nazionale che seguono, come sopra citato, altra via.

Occorre evidenziare che i dati di gestione del regime quote latte, sono costantemente monitorati, trasmessi e posti a conoscenza degli Uffici dell'Unione europea, utilizzati dalla stessa per i costanti controlli operati anche con visite ispettive sul territorio italiano, della Corte dei Conti per le verifiche in sede nazionale e dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Inoltre, considerato, come detto, il comune interesse alla garanzia complessiva della puntualità e legittimità degli adempimenti in materia di attuazione del regime quote latte - non si può dubitare della continuità e dell'attenzione con la quale le Regioni, l'Agea e le ASL procedono all'accertamento di fatti che possano eventualmente incidere sulla quantificazione del latte prodotto e fatturato e sulla relativa coerenza delle consistenze di stalla accertate, nonché sulla sussistenza, negli allevamenti, di tutte le autorizzazioni richieste per legge.

Pertanto, per le ragioni sopra evidenziate Le comunico che non si potrà aderire alla soluzione da Lei manifestata nella missiva in discorso, fatta salva la facoltà di Agea di valutare, anche alla luce delle argomentazioni esposte, e ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori iniziative, presso gli organi preposti, tese a difesa dell'Agenzia.

Distinti saluti.

Francesco MARTINELLI

